

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 116

15 novembre 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Oggetto consiliare n. 1958

RELAZIONE

Il presente progetto di legge prende le mosse dalla volontà di assicurare un congruo finanziamento del Fondo regionale per la Non Autosufficienza, l'adeguato sostegno dei programmi regionali di investimento tesi alla promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale, la salvaguardia degli equilibri economico – finanziari del Sistema Sanitario regionale. Tali risorse vengono reperite attraverso un intervento sulle aliquote dei principali tributi regionali, IRAP e Addizionale Regionale all'Irpef. La Regione Emilia-Romagna, a differenza della maggior parte delle altre Regioni, non si è finora avvalsa della potestà di aumentare tali tributi.

Nell'attuale contesto della finanza pubblica italiana e di debole ripresa della congiuntura economica, il presente progetto di legge ha posto particolare attenzione nell'individuare i soggetti e le categorie economiche ai quali richiedere un maggiore sforzo tributario.

Per l'IRAP, ricorrendo alla facoltà offerta dall'art. 16 del DLgs 446/97, si è deciso di operare solamente su taluni settori di attività economiche, anziché spalmare l'intervento su tutta l'economia regionale. La scelta è caduta su alcuni settori meno esposti alle pressioni competitive. In tal modo si limita l'impatto della manovra fiscale sulla competitività del sistema economico regionale.

Per l'Addizionale Regionale all'Irpef, occorre precisare innanzi tutto che non sono interessati dalla manovra i contribuenti compresi nella cosiddetta *no tax area*, che, in quanto esenti da Irpef, sono esclusi anche dall'applicazione dell'Addizionale Regionale (art. 50, comma 2, DLgs 446/97). Si tratta attualmente dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 7.500 Euro e dei pensionati fino a 7.000 Euro; tali limiti si innalzano in presenza di familiari a carico o di oneri deducibili e detraibili.

La manovra regionale è improntata ad un criterio di gradualità delle aliquote in relazione alle fasce di reddito imponibile, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo.

Su una popolazione residente in Emilia-Romagna di oltre 4.100.000 abitanti, i soggetti passivi dell'Addizionale Regionale per l'anno d'imposta 2004 sono stati, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, poco più di 2.566.000, pari a circa il 62%. Il restante 38% non risulta quindi toccato né dall'Addi-

zionale Regionale vigente (0,9%), né dalla variazione prevista dal presente progetto di legge.

Tra i soggetti passivi dell'addizionale si è deciso di contenere il contributo richiesto ai titolari di redditi fino a 15.000 Euro, limitando l'aumento di aliquota al due per mille. Tali soggetti costituiscono un altro 23,5% della popolazione residente, nonché il 37,5% dei contribuenti.

Una differenziazione è stata introdotta per i contribuenti con redditi tra i 15.000 e i 20.000 Euro, ai quali viene applicata una maggiorazione del tre per mille. In questa fascia di reddito si colloca quasi il 15% della popolazione regionale, nonché il 23,5% dei contribuenti.

Una ulteriore differenziazione è stata introdotta per i contribuenti con redditi tra i 20.000 e i 25.000 Euro, ai quali viene applicata una maggiorazione del quattro per mille. In questa fa-

scia di reddito si colloca circa il 9,5% della popolazione regionale, nonché il 15,5% dei contribuenti.

Dai dati emerge che l'aumento dell'Addizionale del cinque per mille viene a gravare su poco più del 14% della popolazione regionale, nonché su circa il 23,5% dei contribuenti.

È stata riproposta inoltre la disposizione, già presente in numerose leggi regionali, di estinzione del contenzioso di importo minimo legato ai tributi regionali, in considerazione della antieconomicità dell'attività di recupero di somme esigue.

Si dispone infine l'abbreviazione dei tempi di *vacatio legis*, per assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni prima dell'inizio del periodo d'imposta interessato, come disposto dall'art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

PROGETTO DI LEGGE**INDICE**

- Art. 1 – Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività
 Art. 2 – Variazione dell'aliquota dell'Addizionale Regionale all'IRPEF
 Art. 3 – Estinzione del contenzioso
 Art. 4 – Abrogazione di norme
 Art. 5 – Entrata in vigore

Art. 1*Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle Entrate:

- divisione 23 – Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
- divisione 40 – Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
- divisione 64 – Poste e telecomunicazioni;
- divisione 65 – Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
- divisione 66 – Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
- divisione 67 – Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 2*Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale Regionale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:

- a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;
- b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;
- c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;
- d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.

Art. 3*Estinzione del contenzioso*

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 Euro.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 4*Abrogazione di norme*

1. È abrogato il comma 1 bis dell'art. 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Art. 5*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

